

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2014, n. 043/Pres.

Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4.

Elenco DPReg. modificanti:

Modifiche apportate dal DPReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Divieto di cumulo
- Art. 4 Sicurezza sul lavoro

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 6 Progetti e iniziative finanziabili
- Art. 7 Spese ammissibili
- Art. 8 Regimi di aiuto

CAPO III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 9 Intensità di aiuto e limiti di spesa
- Art. 10 Ammontare massimo dell'incentivo
- Art. 11 Presentazione della domanda di incentivo
- Art. 12 Riparto delle risorse su base provinciale
- Art. 13 Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda

- Art. 14 Concessione degli incentivi
- Art. 15 Erogazione in via anticipata
- Art. 16 Avvio del progetto
- Art. 17 Variazioni al progetto
- Art. 18 Operazioni straordinarie

CAPO IV RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Art. 19 Presentazione della rendicontazione
- Art. 20 Modalità di rendicontazione
- Art. 21 Liquidazione degli incentivi
- Art. 22 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi
- Art. 23 Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
- Art. 24 Ispezioni e controlli

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 Rinvio
- Art. 26 Rinvio dinamico
- Art. 27 Programmazione comunitaria
- Art. 28 Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
- Art. 29 Piano di azione e coesione
- Art. 30 Entrata in vigore

- Allegato A
- Allegato B
- Allegato B bis
- Allegato C

CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), disciplina contenuti, modalità e termini per la presentazione delle domande, criteri e modalità di concessione e di erogazione ed i settori ammissibili relativamente agli incentivi per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento ed al rilancio della competitività delle microimprese, delle piccole e medie imprese, da perseguire attraverso la realizzazione di iniziative innovative con alto potenziale di crescita e sviluppo economico.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2013, la gestione degli incentivi di cui al presente regolamento è delegata all'Unione regionale delle camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Unioncamere FVG".

3. Nella convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4/2013, tra la Regione e Unioncamere FVG, Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento secondo modalità stabilite nella suddetta convenzione.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4/2013 si intende per:

- a) **manager a tempo**: soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento della PMI, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;
- b) **commercio elettronico**: svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico. Il commercio elettronico per i consumatori finali ("Business-to-Consumer") riguarda, in particolare, la fornitura di

beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese ("Business-to-Business") riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva;

- c) **consulente per l'internazionalizzazione:** figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Tale figura svolge attività quali supportare l'azienda in specifiche azioni di internazionalizzazione come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e "incoming" di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
- d) **consulente per la strategia aziendale:** figura che svolge attività quali affiancare l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di "business" e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il "reengineering" dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di "marketing" e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della "business idea", la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le "partnership" di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **PMI:** imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>>), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;
- b) **certificazione di qualità:** rilascio, da parte di un organismo indipendente, della certificazione di conformità alla normativa europea o statale o a norme tecniche definite da organizzazioni nazionali o internazionali, inclusi i sistemi di gestione ambientali e della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- c) **soggetto gestore:** Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
- d) **impresa femminile:** l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne, l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso di società di

persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;

- e) **giovane:** persona fisica di età compresa tra quattordici e trentacinque anni;
- f) **impresa giovanile:** l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane nonché, nel caso di società di persone composta da due soci di cui almeno uno giovane, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.
- f bis) **operazioni di microcredito:** contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro.⁽¹⁾

(1) Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31)

Art. 3

(Divieto di cumulo)

1. Gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

1 bis. In deroga al comma 1, gli incentivi a copertura delle spese di cui all'articolo 7, comma 2 bis, sono cumulabili con gli interventi attivati dai confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a condizione che gli stessi non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 4

(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli

Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 (*Soggetti beneficiari e requisiti*)

1. Sono beneficiarie degli incentivi le PMI che realizzano i progetti e le iniziative di cui all'articolo 6.

2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio;
- b) essere attive;
- c) avere sede legale o unità operativa/e, presso cui è realizzato il progetto, nel territorio regionale;
- d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- e) (ABROGATA).⁽¹⁾

3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese:

- a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione dei pertinenti regimi di aiuti di Stato, elencati agli allegati A, B e B bis⁽²⁾;
- b) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.
- b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).⁽³⁾

(1) Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(2) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(3) Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 6

(Progetti e iniziative finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4/2013, sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative, da realizzarsi nell'ambito di un progetto finalizzato al perseguimento degli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitività della PMI richiedente:

- a) attività finalizzate all'utilizzo del **commercio elettronico**;
- b) introduzione di una **certificazione di qualità**;
- c) ricorso a un **manager a tempo**;
- d) ricorso al **consulente per l'internazionalizzazione**;
- e) ricorso al **consulente per la strategia aziendale**.

2. Il progetto presentato comprende al massimo una iniziativa per ciascuna delle tipologie elencate alle lettere da a) ad e) del comma 1, da realizzare presso la sede legale o una o più unità operative situate nel medesimo territorio provinciale.

3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 4, 5 e 6, le iniziative di cui al comma 1 devono configurarsi come innovative e con alto potenziale di crescita e sviluppo economico.

4. Nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), in particolare, il progetto prevede lo svolgimento di azioni da parte del manager a tempo volte al rafforzamento dell'impresa, al trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, alla riorganizzazione aziendale, al controllo di gestione ovvero alla positiva risoluzione di momentanee criticità.

5. Nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), in particolare, il progetto prevede il supporto da parte del consulente alla realizzazione di specifiche azioni di internazionalizzazione, come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e "incoming" di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione.

6. Nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), in particolare, il progetto prevede l'affiancamento dell'impresa nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di "business" e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il "reengineering" dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di "marketing" e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della "business idea", la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le "partnership di scopo", la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese al netto dell'IVA, come specificate al comma 2, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili le seguenti spese:

a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti attività finalizzate all'utilizzo del **commercio elettronico** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a):

1) acquisizione di servizi:

1.1. le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da società iscritte al Registro delle imprese e da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza richiesta, e volti:

a) alla creazione o all'implementazione di siti internet orientati al commercio elettronico;

- b) allo sviluppo, alla customizzazione e alla personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita di beni e di fornitura di servizi⁽¹⁾ o di promozione via internet;
 - c) all'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali, quali la gestione del magazzino, le vendite, la distribuzione e l'amministrazione;
 - d) all'assistenza e alla formazione iniziale del personale dell'impresa addetto alla gestione, manutenzione o controllo del sito, con esclusione delle spese di trasferta;
 - e) alla realizzazione di studi di "web marketing", di piani di diffusione e per il posizionamento del sito internet orientato al commercio elettronico;
- 1.2. le spese per l'acquisizione di servizi di "hosting" e "housing" relativamente al periodo di realizzazione del progetto;
 - 1.3. le spese per l'acquisizione di servizi di traduzione in lingue straniere dei testi del sito internet orientato al commercio elettronico;
- 2) beni materiali:
- 2.1. le spese per l'acquisto di hardware, relativamente al massimo ad una postazione completa, con inclusione del sistema operativo;
 - 2.2. le spese per l'acquisto di hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali su internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di "Secure payment system";
- 3) beni immateriali:
- 3.1. le spese per l'acquisizione di sistemi informatici, software e brevetti acquistati o ottenuti in licenza, necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
 - 3.2. le spese per l'acquisizione di software specifici acquistati o ottenuti in licenza per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di "Secure payment system";
 - 3.3. le spese per l'acquisizione di applicazioni e programmi acquistati o ottenuti in licenza per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali, quali la gestione del magazzino, le vendite, la distribuzione e l'amministrazione;

- b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'introduzione di una **certificazione di qualità** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b):
 - 1) le spese per il rilascio della certificazione di qualità da parte di organismi notificati o accreditati in base alla normativa statale o comunitaria o da enti di accreditamento nazionali o internazionali;
 - 2) le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da società iscritte al Registro delle imprese e da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, i quali possiedono comprovata esperienza nello specifico campo della certificazione di qualità;
 - 3) le spese per l'acquisizione di software acquistati o ottenuti in licenza necessari all'ottenimento della certificazione di qualità;
- c) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso ad un **manager a tempo** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al manager a tempo per le prestazioni rese;
- d) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso al **consulente per l'internazionalizzazione** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al consulente per l'internazionalizzazione per le prestazioni rese;
- e) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso al **consulente per la strategia aziendale** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al consulente per la **strategia aziendale** per le prestazioni rese.

2 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, in deroga al comma 9, lettere g) ed i), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1:

- a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;
- b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.⁽²⁾

3. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000 euro.

4. Le prestazioni di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) non devono avere natura continuativa o periodica, né consistere in ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, previste, rispettivamente, alle lettere a), c) e d). La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatte figure deve essere coerente con la natura della prestazione da rendere.

5. Le prestazioni del manager a tempo possono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica di dirigente, un contratto a progetto o un contratto di prestazione d'opera. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del manager a tempo.

6. Le prestazioni del consulente per l'internazionalizzazione e del consulente per la strategia aziendale possono essere rese in forza di un contratto a progetto o un contratto di prestazione d'opera. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione consulenziale. Il consulente per l'internazionalizzazione ed il consulente per la strategia aziendale possono rendere le loro prestazioni anche nell'ambito dell'applicazione di uno specifico contratto di fornitura di servizi di consulenza con società iscritte al Registro delle imprese.

7. Le iniziative realizzate presso la sede legale od unità operative situate al di fuori del territorio provinciale relativo all'articolazione provinciale dello sportello interessata non sono ammissibili ad incentivazione.

8. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

9. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda nonché le spese diverse da quelle previste dal presente articolo e in particolare le spese relative a:

- a) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
- b) beni di consumo;
- c) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;
- d) beni usati;

- e) minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 200 euro, IVA esclusa;
- f) scorte;
- g) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
- h) IVA e altre imposte e tasse;
- i) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- j) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda.

(1) Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(2) Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 8

(Regimi di aiuto)

1. Gli incentivi per la realizzazione delle iniziative finalizzate all'utilizzo del **commercio elettronico** e all'introduzione di una **certificazione di qualità**, previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

1 bis. Gli incentivi a copertura delle spese di cui all'articolo 7, commi 2 bis e 3 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013.⁽¹⁾

2. Sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 gli incentivi per il ricorso a un **manager a tempo**, previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera c), qualora le relative prestazioni siano rese in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica di dirigente.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, elencati nell'allegato A.

4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4 bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli incentivi di cui ai commi 1, 1 bis e 3 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.⁽²⁾

4 ter. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.⁽²⁾

4 quater. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attività diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli nonché le tipologie di aiuto individuate all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato B bis.⁽²⁾

5. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013⁽³⁾, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o del regolamento (UE) n.

1408/2013⁽³⁾ o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

6. Gli incentivi per il ricorso a un **manager a tempo**, qualora le relative prestazioni siano rese in forza di un contratto a progetto o di un contratto di prestazione d’opera, nonché gli incentivi per il ricorso al **consulente per l'internazionalizzazione** ed al **consulente per la strategia aziendale**, previsti dall’articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e), sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento all’articolo 18 di detto regolamento⁽⁴⁾.

7. Sono esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014⁽⁵⁾, i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all’articolo 1 di tale regolamento dell’Unione europea⁽⁵⁾, elencati nell’allegato B.

(1) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(2) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(3) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(4) Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(5) Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 9 *(Intensità di aiuto e limiti di spesa)*

1. L’intensità dell’incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l’impresa abbia richiesto un’intensità minore e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 3.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa compresa nel progetto è pari a:

- a) 5.000 euro per le spese relative alle attività finalizzate all’utilizzo del commercio elettronico;
- b) 5.000 euro per le spese relative all’introduzione di una certificazione di qualità;
- c) 10.000 euro per le spese relative al ricorso a un manager a tempo;
- d) 5.000 euro per le spese relative al ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;

e) 5.000 euro per le spese relative al ricorso al consulente per la strategia aziendale.

2 bis. Le spese di cui all'articolo 7, commi 2 bis e 3, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.⁽¹⁾

3. Le domande relative a progetti per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili, per ciascuna delle iniziative contemplate, spese inferiori ai pertinenti limiti di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

(1) Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 10

(Ammontare massimo dell'incentivo)

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna iniziativa compresa nel progetto è pari a:

- a) 30.000 euro per le spese relative alle attività finalizzate all'utilizzo del commercio elettronico;
- b) 30.000 euro per le spese relative all'introduzione di una certificazione di qualità;
- c) 70.000 euro per le spese relative al ricorso a un manager a tempo;
- d) 70.000 euro per le spese relative al ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;
- e) 70.000 euro per le spese relative al ricorso al consulente per la strategia aziendale.

1 bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a:

- a) 2.500 euro per le spese di cui alla lettera a) del comma 2 bis dell'articolo 7;
- b) 5.000 euro per le spese di cui alla lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 7.⁽¹⁾

2. Ferma restando l'applicazione dei limiti previsti dalla normativa in tema di aiuti di Stato, come richiamata dall'articolo 8, l'ammontare massimo dell'incentivo complessivamente concedibile per ciascun progetto è pari a 200.000,00 euro.

(1) Comma aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 11

(Presentazione della domanda di incentivo)

1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione allo sportello della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzato il progetto.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso predisposto a cura di Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet del soggetto gestore almeno trenta giorni prima del termine iniziale.

4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata "PEC", all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestata al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.

5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

- a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

6. Lo schema di domanda si compone di:

- a) relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata, e delle iniziative in cui lo stesso si articola;
- b) preventivo di spesa;
- c) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e), curriculum vitae del manager a tempo, del consulente per l'internazionalizzazione, del consulente per la strategia aziendale, con relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere;
- d) documentazione, dichiarazioni e notizie necessarie alla verifica dei requisiti richiesti per l'accesso all'incentivo e per l'applicazione dei criteri di cui all'allegato C;
- e) modalità di pagamento dell'imposta di bollo.

7. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.

8. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che hanno in corso la realizzazione di un progetto per la cui realizzazione nella medesima sede legale o unità operativa/e è stato già concesso un incentivo ai sensi del presente regolamento e per il quale non è stata ancora presentata la rendicontazione della spesa.

9. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:

- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
- f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione del progetto, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 22.

10. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 9, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.

11. La nota informativa di cui al comma 10 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

12. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
- b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
- c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
- e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;

- f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2.

Art. 12

(Riparto delle risorse su base provinciale)

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato⁽¹⁾ alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

(1) Parole soppresse da art. 8, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 13

(Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda)

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, su base provinciale, applicando, in particolare, i criteri valutativi di cui all'allegato C. In esito all'applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 40, nonché un punteggio non inferiore a 3 per ciascun criterio di valutazione previsto dall'allegato C, lettere a), c), ed e), e non inferiore a 6 per ciascun criterio di valutazione previsto dall'allegato C, lettere f) e g).

2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata

d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

5. In pendenza del termine di cui al comma 4, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, è sospeso.

6. Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7. E' facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine all'applicazione dei criteri di cui al comma 1.

Art. 14

(Concessione degli incentivi)

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3,⁽¹⁾ nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

3 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio.⁽²⁾

4. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

- a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 19, comma 1;
- b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 23, comma 2.

5. Il soggetto gestore comunica alla PMI beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i quindici giorni successivi.

(1) Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(2) Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 15

(Erogazione in via anticipata)

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 4/2013, nella misura massima del cinquanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle PMI beneficiarie di:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto della Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio del progetto;
- b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 16

(Avvio del progetto)

1. Le imprese avviano il progetto a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

2. Per avvio del progetto si intende il verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di fornitura di beni la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, del documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- b) nel caso di prestazione di lavoro o servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente.

Art. 17

(Variazioni al progetto)

1. Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione sono inoltrate presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso.

3. Nel caso di sostituzione del manager a tempo, del consulente per l'internazionalizzazione o del consulente per la strategia aziendale, alla richiesta di variazione del progetto è allegato curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, della figura professionale sostitutiva, nonché relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto alla figura professionale sostituita. Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del manager a tempo qualora il provvedimento di concessione prevede che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente.

4. Il soggetto gestore provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della

richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

Art. 18
(Operazioni straordinarie)

1. In caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, gli incentivi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, l'impresa subentrante presenta entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo.

3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione dell'incentivo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO IV
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 19

(Presentazione della rendicontazione)

1. Il progetto deve essere rendicontato entro il termine massimo di 720 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.

2. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

3. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.

4. La rendicontazione è presentata:

- a) mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo;
- b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;
- c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere 1 plus"; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 20

(Modalità di rendicontazione)

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;

- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
- b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
- c) nel caso di pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni o del prestatore di lavoro o servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o del prestatore di servizi apposti sull'originale stesso.

7 bis. Le spese di cui all'articolo 7, comma 2 bis, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro

effettivo sostenimento sia comprovato con documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.⁽¹⁾

8. Nel caso in cui il pagamento ha luogo tramite gli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, a ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano il progetto che beneficia dell'incentivo.

9. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati per il tramite degli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

(1) Comma aggiunto da art. 10, c. 1, DPR n. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(Liquidazione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.

2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 20, comma 12.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 22

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 12;
- d) nel caso di cui all'articolo 20, comma 13;
- e) se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 23.

3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato per la quota parte relativa alla singola iniziativa:

- a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile con riferimento a tale singola iniziativa risulta inferiore ai pertinenti limiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da a) ad e);
- b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile con riferimento a tale singola iniziativa risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso in relazione all'iniziativa medesima.

4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 23

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per due anni a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione:

- a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
- b) mantenere la sede legale o l'unità operativa, presso la quale è realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;
- c) mantenere la destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto di incentivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005;
- d) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel presente regolamento.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui al comma 1, il beneficiario presenta, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 4/2013, e in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincoli fino alla scadenza degli stessi.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Art. 24

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 (*Rinvio*)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 26 (*Rinvio dinamico*)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 27 (*Programmazione comunitaria*)

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

Art. 28

(Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi statali e del PAR FSC, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

3. Nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi del comma 1, in deroga a quanto stabilito all'articolo 9, comma 1, l'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 49% per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore. Nel caso in cui sia attribuito un punteggio pari o superiore a 3 punti per il criterio di valutazione previsto dall'allegato C, lett. h), l'intensità dell'incentivo concedibile è aumentata di un punto percentuale.

4. Il soggetto gestore verifica in sede di rendicontazione la permanenza del punteggio attribuito ai sensi del comma 3 riferito al criterio di valutazione previsto dall'allegato C, lett. h). In caso di verificata mancata realizzazione delle iniziative, che comporti l'attribuzione di un punteggio inferiore a 3, l'aumento di un punto percentuale dell'intensità dell'incentivo concesso è revocato. L'iniziativa non si considera realizzata:

- a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile con riferimento alla singola iniziativa risulta inferiore ai pertinenti limiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da a) ad e);
- b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile con riferimento alla singola iniziativa risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso in relazione all'iniziativa medesima.

Art. 29

(Piano di azione e coesione)

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro di fondi a valere sul Piano di azione e coesione (PAC) della

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa al PAC.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi PAC, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

Art. 30
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e nei limiti di cui all'articolo 58, paragrafo 4, e dell'articolo 59 del regolamento (UE) 651/2014⁽¹⁾.

(1) Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

(1) Allegato sostituito da art. 12, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:
 - a) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
 - b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi aiuti a favore delle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

(1) Allegato sostituito da art. 13, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS" NEL SETTORE AGRICOLO. SETTORE DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013

1. Ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013:

- a) possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
- b) non possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che non operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

2. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti de minimis concessi a norma di tale regolamento (UE) 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013.

(1) Allegato aggiunto da art. 14, c. 1, DPREg. 17/7/2014, n. 151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

ALLEGATO C⁽¹⁾
(riferito all'art. 13, comma 1)

Criteri valutativi

	Indicatore	Punteggio/range
a	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto	0-10
b	Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta	⇨ superiore al 48%: 0 punti ⇨ pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti ⇨ pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti ⇨ pari o minore del 40%: 5 punti
c	Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie	0-10
d	Impresa femminile e/o giovanile	0 oppure 3
d bis	Iniziativa di introduzione della certificazione di qualità riferiti a sistemi di gestione ambientali	0 oppure 2
e	Coerenza delle iniziative con gli obiettivi del progetto	0 – 10
f	Impatto del progetto in termini di alto potenziale di crescita, sviluppo economico e capacità competitiva	0 – 15
g	Impatto del progetto in termini di rafforzamento ed innovazione del sistema organizzativo dell'impresa	0 – 15
h	Contemporanea realizzazione di più iniziative tra quelle previste dall'articolo 6, comma 1, lettere da a) ad e)	⇨ 2 iniziative: 1 punto ⇨ 3 iniziative: 2 punti ⇨ 4 iniziative: 3 punti ⇨ 5 iniziative: 4 punti

(1) Allegato sostituito da art. 15, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0151/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).